

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**Materiale Informativo per i lavoratori
ai sensi del D.Lgs. 81/08**



VINCENZO FOPPA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

“ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni”.

ASPETTI GENERALI E NORMATIVI

Questa dispensa informativa, destinata al personale della cooperativa, contiene alcune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 che riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con questo decreto sono stati aggiornati ed integrati, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo n°626/94 ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso.

Costituzione e normativa in generale

ART. 2087 Codice Civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

ART. 437 Codice Penale

Viene punito chiunque attui rimozione od omissione dolose di cautele contro infortuni da lavoro

ART. 451 Codice Penale

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

RICORDA

l'ostruzione delle uscite di sicurezza con cartelloni e rimuovere o nascondere gli estintori sono sanzionate penalmente



D.Lgs. 81/08

Attività soggette: tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

- In ogni realtà produttiva deve essere effettuata una **valutazione dei rischi** che comprenda:
 1. **l'individuazione dei rischi**
 2. **la scelta delle misure preventive e protettive** da adottare per eliminare o ridurre il rischio rilevato
 3. **la programmazione delle misure** di intervento precedentemente determinate (date determinate a volte in sede di riunione per la sicurezza)
 - Le responsabilità relative alla stesura del documento di valutazione dei rischi e della sua effettiva corrispondenza alla realtà è a totale carico del Datore di lavoro (Rappresentante Legale).
 - Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche la metodologia seguita.

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) *«lavoratore»*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;

b) *«datore di lavoro»*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) *«azienda»*: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) *«dirigente»*: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) *«preposto»*: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;³³
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

b) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è

redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;³⁷
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;³⁸
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose³⁹, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro⁴⁰. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose⁶⁷ sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. *L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato*⁷⁰.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

*7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.*⁷¹

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

*7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*⁷²

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) *principi giuridici comunitari e nazionali;*
- b) *legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- c) *principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- d) *definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- e) *valutazione dei rischi;*
- f) *individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- g) *aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- h) *nozioni di tecnica della comunicazione.*

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, *se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni*. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 50 - *Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.


4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di

valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



NOME AZIENDA	“VINCENZO FOPPA SOCIETÀ COOPERATIVA – ONLUS”
Codice Ateco	<ul style="list-style-type: none"> • 80.22 (Primaria): istruzione secondaria di secondo grado: istituti tecnici, professionali ed artistici • 70.20.02 (Secondaria): Affitto di aziende
Datore di lavoro	<i>Giovanni Lodrini</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	<i>Alessandro Zuin (SMAO CONSULENZA SRL)</i>
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)	<i>Davide Dordoni (SMAO CONSULENZA SRL)</i>
Dirigenti Via Cremona	<i>Benedetta Albini Marghera Antonucci Monica Zamboni</i>
Preposti Via Cremona	<i>Liliana Lorusso</i>
Dirigenti Via Tommaseo	<i>Micaela Bottoni Benedetta Albini Paolo Rizzetti Luisa Pasini</i>
Preposti Via Tommaseo	<i>Gabriele Civettini Ilaria Manzoni Zinoni Chiara Rossi Emanuele</i>
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Via Cremona	<i>Donatella Alberti</i>
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Via Tommaseo	<i>Ilaria Manzoni</i>
Medico Competente	<i>Vincenzo Palomba</i>

ADDETTI ANTINCENDIO

COGNOME NOME	luogo lavoro	mansione
ALBERTI DONATELLA	VIA CREMONA	AUSILIARE
ALBINI BENEDETTA	VIA CREMONA	DIRETTORE
ANTONUCCI MARGHETA	VIA CREMONA	DOCENTE
BELOTTI ANDREA	VIA TOMMASEO	DOCENTE
BOTTONI MICAELA	VIA TOMMASEO	DIRETTORE
CATARINA ALESSANDRA	VIA TOMMASEO	DOCENTE
CECCHINEL CHIARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
CIVETTINI GABRIELE	VIA TOMMASEO	COORDINATORE
COSTAGLIOLA ANTONIO	VIA CREMONA	AUSILIARE
DE COSMO ANNA	VIA TOMMASEO	DOCENTE
DUINA SARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
FERRARI ERMANNO	VIA CREMONA - VIA TOMMASEO	MANUTENTORE
FOGLIA JENNIFER	VIA CREMONA	IMPIEGATA
FONTANA BEATRICE	VIA CREMONA	IMPIEGATA
GHIDINI MARISA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
GOFFI MOIRA	VIA TOMMASEO	ADDETTA RICEVIMENTO
LOLLO ALESSANDRA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
LORUSSO LILIANA	VIA CREMONA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MANZONI ILARIA	VIA TOMMASEO	VICE DIRETTORE
MARGNINI RAFFAELLA	VIA TOMMASEO	AUSILIARE
MASPARDI LIVIA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
RIZZETTI PAOLO	VIA TOMMASEO	DIRETTORE
ROSSI EMANUELE	VIA TOMMASEO - VIA CREMONA	TECNICO INFORMATICO
SAIANI LAURA	VIA TOMMASEO	AUSILIARE
SCARONI BARBARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
SORLINI GABRIELLA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
SVANERA CARLOTTA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
TONIN LAURA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
ZAMBONI MONICA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
ZINI FRANCESCA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
ZINONI CHIARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

COGNOME NOME	luogo lavoro	mansione
ALBERTI DONATELLA	VIA CREMONA	AUSILIARE
BOTTONI MICAELA	VIA TOMMASEO	DIRETTORE
CECCHINEL CHIARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
COSTAGLIOLA ANTONIO	VIA CREMONA	AUSILIARE
DE COSMO ANNA	VIA TOMMASEO	DOCENTE
FERRARI ERMANNO	VIA CREMONA - VIA TOMMASEO	MANUTENTORE
FERRIANI GRAZIANO	VIA CREMONA	DOCENTE
FOGLIA JENNIFER	VIA CREMONA	IMPIEGATA
FONTANA BEATRICE	VIA CREMONA	IMPIEGATA
GHIDINI MARISA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
GOFFI MOIRA	VIA TOMMASEO	ADDETTA RICEVIMENTO
MANZONI ILARIA	VIA TOMMASEO	VICE DIRETTORE
MARGNINI RAFFAELLA	VIA TOMMASEO	AUSILIARE
MASPARDI LIVIA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
PEDERSOLI FABRIZIO	VIA CREMONA	DOCENTE
RIZZETTI PAOLO	VIA TOMMASEO	DIRETTORE
ROSSI EMANUELE	VIA TOMMASEO - VIA CREMONA	TECNICO INFORMATICO
SAIANI LAURA	VIA TOMMASEO	AUSILIARE
TONIN LAURA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA
UBERTI FRANCESCA	VIA TOMMASEO 49	IMPIEGATA
ZAMBONI MONICA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
ZILIANI FRANCESCA	VIA CREMONA	DOCENTE
ZINI FRANCESCA	VIA CREMONA	IMPIEGATA
ZINONI CHIARA	VIA TOMMASEO	IMPIEGATA

IL RISCHIO INCENDIO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Anche nelle strutture ben gestite ed organizzate esistono cause potenziali che possono determinare il verificarsi di un incendio.

L'incendio, una volta innescato, produce calore, gas tossici ed ingenti quantità di fumo.

L'incendio può propagarsi orizzontalmente, attraverso le porte lasciate aperte, e verticalmente, attraverso le scale non protette, impedendo alle persone di utilizzare le vie di esodo.

È ormai comprovato che l'inalazione dei fumi e dei gas tossici è la principale causa di morte in caso di incendio negli edifici.

Le attività soggette ai criteri generali di sicurezza antincendio

Indipendentemente dall'attività svolta si devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio, individuati dal DM 10 marzo 1998, concernente le disposizioni in materia di antincendio.

Classificazione delle imprese in funzione del rischio incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro in:

A) basso:

B) medio:

C) elevato:

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio

1. ALLERTAMENTO INTERNO (ATTIVAZIONE SEGNALE D'ALLARME)
2. COMPORAMENTI
 - RESTARE CALMI, SONO PRESENTI IN SEDE PERSONE ADDESTRATE PER GESTIRE LE EMERGENZE;
 - SOSPENDERE IL LAVORO;
 - USCIRE DAGLI ASCENSORI E/O MONTACARICHI APPENA POSSIBILE.
 - EVITARE DI UTILIZZARE IL TELEFONO (SE NON PER MOTIVI STRETTAMENTE CONNESSI ALL'EMERGENZA).
 - EVACUARE **IMMEDIATAMENTE** FINO AL CORTILE ESTERNO LE ZONE E I LOCALI CONTIGUI AL LUOGO DELL'INCIDENTE;
 - EVACUARE UTILIZZANDO UNICAMENTE LE SCALE E NON GLI ASCENSORI CHE NON SONO UTILIZZABILI IN CASO DI INCENDIO

VIA TOMMASEO (HADDE^UEMIA, ITS) VIA SANT'ESUTACCHIO E VIA CREMONA:

Durante l'emergenza o durante le periodiche esercitazioni antincendio i docenti dovranno evacuare immediatamente la loro aula e condurre tutti gli allievi di propria competenza fino al luogo sicuro finale (cortile esterno) percorrendo la via di fuga più vicina a loro.

VIA TOMMASEO (CFP LONATI)

Durante l'emergenza o durante le periodiche esercitazioni antincendio in ogni classe vengono individuati:

- ✓ Allievo APRI FILA con il compito di aprire le porte e se il corridoio non è impegnato da altre classi, condurre i compagni verso il punto di raccolta
- ✓ Allievo SERRA FILA con il compito di verificare che nessuno si attardi in aula, chiudere le porte e chiudere la fila.

I docenti dovranno evacuare immediatamente la loro aula e condurre tutti gli allievi di propria competenza fino al luogo sicuro finale (cortile esterno) percorrendo la via di fuga più vicina a loro.

PER TUTTE LE REALTÀ:

Qualora un allievo si fosse allontanato per varie ragioni (servizi igienici o altro), il docente dovrà (se possibile) cercare l'allievo e condurlo al luogo sicuro finale: nel caso tale operazione non riuscisse dovrà darne immediata notizia al personale di segreteria.

La gestione della sicurezza degli allievi risulta di responsabilità del docente che si deve quindi occupare della loro evacuazione.

ATTENZIONE

***È FONDAMENTALE CHE AL SUONO DELLA SIRENA
ANTINCENDIO TUTTE LE PERSONE PRESENTI AVVIINO
L'EVACUAZIONE E PRENDANO LA VIA DI FUGA PIÙ VICINA A
LORO!!***

***(conformemente alle planimetrie affisse per ogni piano)
NON RIMANETE IN AULA SE SENTITE LA SIRENA ANTINCENDIO
SUONARE!!***

N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno, è tenuto ad accompagnarlo durante l'evacuazione, fino al luogo di raduno assegnato al proprio settore.

✓ **ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE**

Durante una situazione di emergenza deve:

- Ricevuta la segnalazione di allarme, si reca sul posto in cui è in corso l'emergenza,
- Valuta se si tratta di falso allarme o se vi è effettivamente un'emergenza in corso e la relativa gravità della situazione.
- Se si tratta di falso allarme fa riprendere le normali attività, bloccate dall'evacuazione in corso, e dichiara la **FINE DELL'EMERGENZA!**

Differenza:

- Valutata la gravità della situazione (evento controllabile o non controllabile) e decide le modalità di intervento a seconda della sua natura (soccorso in caso di infortunio, incendio, ecc.).

Evento controllabile:

- Chiama il **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** per attivare, se necessario, le procedure di emergenza ed evacuazione **e informarlo sulla presenza di eventuali disabili e il loro collocamento;**
- Coordina tali procedure ed in particolare:
 - Si assicura che tutti i lavoratori, gli studenti ed eventuali visitatori o persone portatrici di handicap si stiano dirigendo verso il punto di ritrovo (parcheggi cortile).
 - Fa sì che eventuali feriti o persone in difficoltà siano adeguatamente supportate dagli addetti all'evacuazione o al pronto intervento.
 - Verifica che gli **ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO** stiano eseguendo le procedure necessarie per eliminare o contenere l'emergenza.
 - Verifica che tutte le persone presenti si trovino nel punto di ritrovo esterno, mentre le persone **DIVERSAMENTE ABILI** eventualmente presenti, si trovino nel pianerottolo della tromba delle scale più vicina assieme ad un bidello.
 - dispone le ricerche di eventuali dispersi.
- Dichiara la **FINE DELL'EMERGENZA!** disponendo affinché siano riportate in essere le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa dell'attività.

Evento non controllabile:

- Fa predisporre all'**ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA** la chiamata delle Organizzazioni di intervento pubbliche necessarie.
- Chiama il **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** per attivare, se necessario, le procedure di intervento
- Coordina le procedure di emergenza ed in particolare:
 - Si assicura che tutti i lavoratori, gli studenti ed eventuali visitatori o persone portatrici di handicap si stiano dirigendo verso il punto di ritrovo (parcheggi cortile).
 - Fa sì che eventuali feriti o persone in difficoltà siano adeguatamente supportate dagli addetti all'evacuazione o al pronto intervento.
 - Verifica che gli **ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO** stiano eseguendo le procedure necessarie per eliminare o contenere l'emergenza.

MATERIALE INFORMATIVO PER I LAVORATORI – GIUGNO 2026

- Verifica che tutte le persone presenti si trovino nel punto di ritrovo esterno, mentre le persone **DIVERSAMENTE ABILI** eventualmente presenti, si trovino nel pianerottolo della tromba delle scale più vicina assieme ad un bidello.
- dispone le ricerche di eventuali dispersi.
- Riceve i soccorsi esterni facendo predisporre nel frattempo all'**ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA** gli accessi sgombri (es: il cancello deve essere aperto).
- Fornisce alle squadre di soccorso esterne tutte le notizie necessarie per fronteggiare l'emergenza.
- Dichiara la **FINE DELL'EMERGENZA!** disponendo affinché siano riportate in essere le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa dell'attività.

✓ **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO**

Il "Responsabile del Gruppo di pronto intervento" deve:

- Conoscere l'esatta ubicazione:
 - dei dispositivi di intercettazione della rete idrica
 - dei dispositivi di interruzione dell'energia elettrica in cabina e nei vari corpi dell'edificio
 - delle bocche antincendio e delle attrezzature per la lotta contro gli incendi
- impiegare e far impiegare correttamente i DPI e di pronto intervento messi a sua disposizione;
- far mantenere in perfetta efficienza nel tempo le attrezzature di pronto intervento, reintegrandole in caso d'uso;
- effettuare periodicamente l'addestramento degli **ADDETTI DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** e degli **ADDETTI ALL'EVACUAZIONE** sul corretto impiego dei mezzi di protezione individuale e delle attrezzature antincendio e sulle modalità di evacuazione;
- segnalare all' **ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE** tutte le notizie utili al fine di mantenere agibili i percorsi di evacuazione (es. ostruzione di passaggi, asportazione dei cartelli di sicurezza, mancanza di maniglie sulle porte ubicate su detti percorsi, ecc.);
- verificare periodicamente l'efficienza dei dispositivi di allarme per lo sfollamento;
- evitare tassativamente di far impiegare acqua come estinguente, su impianti elettrici in tensione;
- evitare tassativamente di far impiegare anidride carbonica come estinguente in locali dimensionalmente limitati.

IN CASO DI ALLARME

- Ricevuta la segnalazione dall' **ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE**, provvede a condurre il **GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** sul luogo dell'emergenza.
- Dispone gli addetti del **GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** nei punti strategici per affrontare l'emergenza con mezzi disponibili.
- Mantiene i contatti con l' **ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE** per necessità di aiuto e/o per informarlo sull'andamento dell'azione.
- Su indicazione dall' **ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE** fa attivare le procedure di intervento al **GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO**
- In caso di evacuazione coadiuva, gli **ADDETTI ALL'EVACUAZIONE** con gli addetti del **GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** per facilitare l'esodo delle persone delle aree interessate.

✓ **ADDETTI AL GRUPPO PRONTO INTERVENTO:**

Gli addetti al gruppo pronto intervento hanno il compito di **fronteggiare attivamente l'emergenza in corso**.

Durante la normale attività lavorativa gli addetti devono:

- Controllare continuamente le uscite di sicurezza e le vie di fuga affinché risultino sempre libere da eventuali ingombri.
- Essere a conoscenza della presenza di eventuali persone portatrici di handicap o di un elevato numero di visitatori esterni.
- Ravvisare qualsiasi anomalia che possa compromettere il buon esito delle procedure di evacuazione, avvisando il titolare dell'attività o l'addetto ai controlli e manutenzioni per riportare le condizioni alla normalità.

IN CASO DI ALLARME:

- Seguono il **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** sul luogo dell'emergenza.
- Su indicazione del **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** si posizionano nei punti strategici per affrontare l'emergenza con mezzi disponibili. Se l'incidente è di grossa entità oppure risulta pregiudicata la propria o altrui incolumità, evitare di intervenire. Cercare di contenere il danno attendendo le squadre di soccorso esterne.
- Attivano le procedure di intervento come concordato con il **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO**.
- Fronteggiano nel modo più appropriato l'evento a seconda della sua natura (soccorso in caso di infortunio, ecc.)
- In caso di incendio affrontarlo con i mezzi di estinzione disponibili nell'area, compatibilmente con l'addestramento ricevuto e salvaguardando la propria incolumità, cercando di eliminarla o circoscriverla.
- Disattivare l'energia elettrica tramite il quadro elettrico generale o il pulsante di sgancio generale se l'evento in corso lo rende necessario.
- Soccorrono eventuali persone ferite o impossibilitate nei movimenti.
- Collaborano con le squadre di soccorso esterne se chiamate.
- Su indicazione del **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** coadiuvano, gli **ADDETTI ALL'EVACUAZIONE** per:
 - Indirizzare con calma e tranquillità tutte le persone presenti verso le uscite di sicurezza indicando loro il punto di ritrovo esterno.
 - Controllare tutti i locali (bagni compresi), per accertarsi della presenza di persone non ancora sfollate chiudendo tutte le porte rimaste aperte.
 - Accertarsi che non vengano usati gli ascensori
 - Portarsi nel punto di ritrovo esterno per iniziare la conta delle persone evacuate.
 - Comunicare eventuali persone disperse all'addetto del coordinamento delle emergenze.
- Riportano le condizioni alla normalità a emergenza terminata.

✓ **ADDETTI ALLA EVACUAZIONE.**

La squadra, definita (Squadra Evacuazione), **è composta da tutti i lavoratori in turno.**

L'addetto all'evacuazione deve:

- Conoscere l'esatta ubicazione dei dispositivi di intercettazione della rete idrica ed elettrica e delle attrezzature per la lotta contro gli incendi
- far mantenere in perfetta efficienza nel tempo le attrezzature di pronto intervento, reintegrandole in caso d'uso;
- segnalare al datore di lavoro tutte le notizie utili al fine di mantenere agibili i percorsi di evacuazione (es. ostruzione di passaggi, asportazione dei cartelli di sicurezza, mancanza di maniglie sulle porte ubicate su detti percorsi, ecc.);
- Essere a conoscenza della presenza di eventuali persone portatrici di handicap o di un elevato numero di visitatori esterni.
- Ravvisare qualsiasi anomalia che possa compromettere il buon esito delle procedure di evacuazione, avvisando il titolare dell'attività o l'addetto ai controlli e manutenzioni per riportare le condizioni alla normalità.

Durante una situazione di emergenza deve:

- In base alle disposizioni del **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** fa **EVACUARE** tutte le persone presenti nei locali ed in particolare:
 - a. Indirizzare con calma e tranquillità tutte le persone presenti verso le uscite di sicurezza indicando loro il punto di ritrovo esterno.
 - b. Controllare tutti i locali (bagni compresi), per accertarsi della presenza di persone non ancora sfollate chiudendo tutte le porte rimaste aperte.
 - c. Accertarsi che non vengano usati gli ascensori
 - d. Portarsi nel punto di ritrovo esterno per iniziare la conta delle persone evacuate.
 - e. Comunicare eventuali persone disperse all'addetto del coordinamento delle emergenze.
- In base alle disposizioni del **RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** coadiuva gli **ADDETTI AL GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO** a fronteggiare l'emergenza in corso.

Gli addetti dovranno partecipare alle prove di evacuazione programmate, e segnalare al "Coordinatore delle emergenze" le eventuali migliorie applicative.

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gli **estintori portatili** devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.



In caso d'incendio

Pur avendo adottato ogni norma di prevenzione e cautela può succedere che, nell'ambiente in cui ci troviamo, si manifesti un incendio.

E' opportuno imparare, in questo caso, poche ma basilari norme di comportamento.

Tenendo presente che fra gli elementi necessari allo sviluppo di un incendio c'è l'aria (per bruciare il fuoco ha bisogno dell'ossigeno presente in essa), è bene adottare le seguenti norme comportamentali nel caso in cui i vestiti che indossiamo prendono fuoco:

- non correre: l'aria alimenta le fiamme;
- rotolarsi sul pavimento, sulla strada o sul prato, per soffocare le fiamme;
- strapparsi i vestiti di dosso;
- avvolgersi, o farsi avvolgere da qualcuno, in una coperta o in un tappeto per soffocare il fuoco.

Il modo più usuale per spegnere un incendio è quello di versarci sopra dell'acqua, elemento di solito disponibile.

Ricordati soltanto di non utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si sia propagando in prossimità di impianti sotto tensione.

Si potrebbe prendere una forte scossa elettrica.

L'acqua non si deve usare nemmeno per spegnere incendi che interessano petrolio o benzina: questi galleggiano sull'acqua e possono portare l'incendio in altri luoghi.

Se sei costretto ad abbandonare il locale dove si è sviluppato l'incendio ricordati di chiudere tutte le porte dietro di te: così facendo frapponi una barriera fra te e il fuoco.

Se sei in casa, ma puoi uscire, avvisa i vicini del pericolo e per scendere usa le scale e non l'ascensore.

Se non puoi uscire da casa il luogo più sicuro è il bagno perché dispone di acqua ed è rivestito di materiali non infiammabili: sarà questo il luogo dove appronteremo la nostra difesa.

Raggiungiamo il bagno e ne apriamo la finestra richiamando l'attenzione.

Chiudiamo la porta del bagno sigillandola con stracci bagnati in modo da evitare che vi entri del fumo.

Mentre facciamo questa operazione riempiamo di acqua la vasca (se esistente) otturandone tutti gli scarichi (con carta od altro) lasciando che trafili dai bordi; ripetiamo la manovra con i lavandini.

Raccogliamo l'acqua dal lavandino e bagniamo abbondantemente e ripetutamente la porta del bagno cercando di inzupparla d'acqua il più possibile.

Se abbiamo tempo provvederemo a gettare dalla finestra tutti gli oggetti infiammabili (profumi, bombolette spray ecc.) A questo punto il rischio è rappresentato dal calore e dalla mancanza di ossigeno (il bagno non può più prendere fuoco!)

Cercheremo un contenitore stagno sufficientemente capiente che metteremo capovolto sul bordo della vasca.

Se il calore è eccessivo ci immergeremo nella vasca utilizzando il contenitore come riserva di ossigeno: se restiamo sufficientemente calmi e respiriamo molto lentamente abbiamo a disposizione una riserva d'aria per alcuni minuti che potrebbero rivelarsi preziosi.

SE L'INCENDIO CI SORPRENDE ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO

Dobbiamo mantenere la calma cercando di ricordare la conformazione dell'edificio ed i luoghi dove sono poste le uscite di sicurezza o le indicazioni per raggiungerle.

Se l'edificio è dotato di scale di sicurezza dobbiamo raggiungerle per evacuare l'edificio.

In ogni caso dobbiamo evitare di aggirarci all'interno dell'edificio senza una meta precisa confidando soltanto nella fortuna.

Non dobbiamo usare mai l'ascensore perché in caso di incendio potrebbe bloccarsi mentre il vano di discesa si trasforma in un'enorme canna fumaria: moriremmo soffocati.

In caso di presenza di fumo e non ti fa respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato (acqua, saliva, ecc.), e strisciare sul pavimento: qui l'aria è più respirabile ed ha una minore concentrazione di gas tossici.

Prima di aprire una porta dobbiamo verificare se filtra del fumo e se sfiorandone la maniglia quest'ultima risulta calda.

In questa evenienza molto probabilmente ci troviamo davanti una stanza che è già invasa dal fumo e nel quale l'incendio si è già fortemente sviluppato: l'apertura della porta consentirebbe all'ossigeno di raggiungere le fiamme provocando una "fiammata" nella nostra direzione.

In caso contrario apriremo leggermente la porta tenendola con il piede per evitare le sempre possibili vampate di fuoco e fumo ed una volta entrati la chiuderemo alle nostre spalle per evitare di formare correnti d'aria che possono alimentare le fiamme.



QUANDO L'INCENDIO È STATO SPENTO, IL PERICOLO NON È CESSATO

Il forte sviluppo di calore causato dall'incendio può avere seriamente danneggiato le strutture dell'edificio inducendo modificazioni sia chimiche sia meccaniche difficilmente individuabili ad occhio nudo.

Per questo motivo dopo un incendio è opportuno non avventurarsi nell'edificio (anche in ali apparentemente non compromesse) senza averne avuto l'autorizzazione da parte della autorità competente.

SE L'INCENDIO CI SORPRENDE ALL'ARIA APERTA (INCENDIO BOSCHIVO)

L'incendio del bosco è solo apparentemente meno pericoloso di un incendio di un edificio: la grande massa di combustibile costituita dalla vegetazione e la presenza di correnti d'aria casuali rende estremamente difficile prevedere lo sviluppo dell'incendio.

Ciò nonostante è possibile adottare alcuni accorgimenti:

Se siamo in un bosco colpito da un incendio è necessario innanzi tutto cercare di rendersi conto della sua estensione, della conformazione del terreno, della direzione dei venti.

Normalmente l'arrivo di un incendio è preavvisato da un intenso odore di fumo che, in favore di vento, lo precede anche a grande distanza.

Se si ritiene di avere una sufficiente percezione delle dimensioni e della direzione dell'incendio cercate di aggirarlo spostandovi verso il suo limite più vicino o quello che per le condizioni del terreno è più rapido da raggiungere.

Cercate, ove possibile, di non fuggire verso l'alto avendo cura di mantenere la vostra direzione contro vento.

SE LA VIA DI FUGA È IMPEDITA

Non tentate di ripararvi in anfratti o cavità del terreno cercate invece uno spiazzo sufficientemente ampio coperto da vegetazione bassa (fieni, erba, piccoli arbusti) al centro di questo spiazzo ricavate “un’isola” da cui difendervi dalle fiamme sradicando quanta più vegetazione è possibile e gettandola al di fuori: “l’isola” non deve essere troppo ampia e deve avere una forma ovale piuttosto allungata (tre/quattro metri di lunghezza per un metro e mezzo di larghezza), disposta parallelamente al fronte del fuoco perché deve consentirvi di controllarne lo sviluppo lungo il limite.

Dotatevi di frasche che adopererete come flagelli lungo il confine “dell’isola”.

Disponetevi sdraiati a terra, perpendicolarmente al fronte del fuoco.

Il fuoco avanzando nella vegetazione bassa acquisterà violenza e velocità sviluppando una grande quantità di calore e di fumo.

Cercate di mantenervi con la faccia il più possibile vicino alla terra per recuperare l’aria pulita, che sarà via via più scarsa, magari aiutandovi con un fazzoletto bagnato (acqua, saliva. ecc.).

Quando il fronte del fuoco raggiungerà il limite della vostra “isola” cercate di soffocare le fiamme che stanno attaccando la vegetazione immediatamente prossima al suo limite: lo scopo non è quello di spengerle definitivamente ma di ritardarne l’incendio in modo tale che la profondità del fronte di fuoco si riduca progressivamente avvicinandosi.

Più l’incendio è rapido e violento, maggiori sono le vostre possibilità di salvezza: infatti, la vegetazione bassa brucia violentemente, ma rapidamente, con fronti che spesso sono limitati a pochi metri di profondità; le fiamme una volta raggiunto il limite “dell’isola” saranno rallentate nel loro cammino dalla minore quantità di vegetazione (che avete contribuito a realizzare) e tenderanno a consumarsi sul posto sviluppando un’enorme quantità di calore.

Se avete la percezione di stare per perdere i sensi a causa del fumo e del calore disponetevi a terra longitudinalmente al fronte del fuoco con la nuca rivolta alle fiamme coprendovi la testa con gli indumenti: anche se il calore sarà insopportabile è la vostra unica via di salvezza.

Se siete riusciti a mantenervi vigili, non appena la profondità del fronte di fuoco si sarà ridotta a circa un metro cercate di “saltare” dall’altra parte delle fiamme sul terreno ormai arso.

Cercate di recuperare quanta più aria possibile (attenzione a non fare respiri troppo profondi) e cercate di allontanarvi risalendo l’incendio:

nell’impossibilità attendere che si spengano i focolai e l’arrivo delle squadre dei soccorritori.

Disposizioni per la chiamata dei Vigili del Fuoco

Una buona gestione dell'emergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di soccorso. Pertanto è bene che, dopo aver individuato la figura (ed un suo alternato) che è incaricata di diramare l'allarme, venga predisposto un apposito schema con le corrette modalità di chiamata dei soccorsi.

Una richiesta di soccorso deve pertanto contenere:

- ✓ l'indirizzo e la dislocazione esatta della struttura interessata dall'emergenza e il numero di telefono;
- ✓ il tipo di emergenza in corso (incendio, terremoto, ecc.);
- ✓ le persone coinvolte/ferite;
- ✓ il piano dell'edificio coinvolto;
- ✓ lo stadio dell'evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);
- ✓ altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza);
- ✓ indicazioni sul percorso per raggiungere l'edificio.

La collaborazione con le squadre dei Vigili del Fuoco che intervengono sul luogo dell'emergenza, è di fondamentale importanza; infatti, nei momenti di emergenza le azioni che riescono meglio sono quelle che abbiamo saputo rendere più "automatiche" e quelle in cui agiamo con maggiore destrezza perché siamo già abituati a svolgerle frequentemente in condizioni normali.

Le squadre del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco sono addestrate ad operare in condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente più abituate a prendere decisioni (le più opportune nel minor tempo possibile e con le risorse disponibili) proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di stress.

Supponendo quindi di aver saputo gestire al meglio i primi immediati momenti dell'emergenza proprio perché vi è stato l'addestramento a fare quelle poche basilari operazioni che prevede il piano di emergenza, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco i vostri compiti principali devono necessariamente prendere un'altra direzione.

Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l'incendio è quello di mettere a disposizione le proprie capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza dei luoghi e delle situazioni particolari. Risulta quindi necessario che il responsabile della squadra antincendio metta a disposizione della squadra dei Vigili del fuoco che interviene nel momento dell'emergenza il piano di emergenza unitamente alle planimetrie dell'edificio per consentirgli di localizzare gli impianti tecnologici, le uscite di sicurezza, la localizzazione del focolaio e tutte le altre informazioni deducibili dai sopraccitati documenti

MODALITÀ DI CHIAMATA DEI SOCCORSI IN CASO DI EMERGENZA

COMPONI IL NUMERO **112**

COMUNICA IN MANIERA CHIARA
IL SEGUENTE MESSAGGIO:

SONO: _____

(NOME, COGNOME E QUALIFICA)

TELEFONO DA: _____

(INDIRIZZO ESATTO DELL'AZIENDA)

È ACCADUTO UN INCENDIO NEL QUALE:

- SONO STATE COINVOLTE PERSONE
- PARTE DELL'EDIFICIO COINVOLTA
- ABBIAMO GIÀ PROCEDUTO A
- SONO STATI GIÀ AVVERTITI(SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO ATTIVATI)

PRIMA DI RIAGGANCIARE ASSICURATI CHE:

L'INTERLOCUTORE ABBA COMPRESO TUTTE LE INFORMAZIONI

L'INTERLOCUTORE NON VOGLIA DARTI ISTRUZIONI

**NUMERO UNICO
PER TUTTE
LE EMERGENZE:**

Emergenza

(112)



PROCEDURA EMERGENZA TERREMOTO

(uguale per tutte le realtà)

L'emergenza sismica è un evento impulsivo che genera panico e disorientamento.

Il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura e, contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili; è quindi fondamentale identificare quali possano essere i punti più "solidi" della struttura (in genere le parti portanti, gli architravi, i vani delle porte e gli angoli).

Non appena avvertite la scossa sismica:

- Mettevi in ginocchio sotto una scrivania o altro mobile. La scrivania o mobili vi proteggono da residui di caduta. Non state in piedi o seduti sul pavimento accanto a qualcosa di pesante che può cadere, come una libreria .
- Se non si è in prossimità di scrivanie o banchi, cercare una parete portante e stazionare in ginocchio sotto di essa. Assicurarsi sempre di stare lontano da tutte le porte e finestre .
- Assicuratevi di coprire la testa con tutto ciò che può essere intorno a voi, anche se è una cosa piccola come un libro o anche una giacca.



Protezione del corpo:

- Mettete la testa verso il basso e con le dita dietro la nuca. Abbassate la testa per quanto è possibile: tra le ginocchia, se possibile. Ciò contribuisce a proteggere la testa da oggetti in caduta. Rendete il vostro corpo più piccolo possibile. Chiudete gli occhi per proteggerli da eventuali tracce di polvere che il terremoto risveglia da edifici danneggiati e detriti. Rimanere in questa posizione rannicchiata fino a quando la scossa termina.

Al termine della scossa sismica:

- Verificate che le persone intorno a voi stiano bene, che non siano intrappolati da oggetti pesanti o detriti caduti.
- Dare il segnale di allarme a tutta la mediante appositi pulsanti manuali oppure mediante telefono interno avvertendo la portineria/segreteria.
- Avviare l'evacuazione in maniera ordinata seguendo le procedure prestabilite, dando assistenza ai disabili e ai visitatori, percorrendo le vie di fuga segnalate e raccogliersi in uno spazio esterno. *Il responsabile della squadra antincendio deve avere con se le chiavi del cancello al fine di poter evacuare fino in strada anche in caso di interruzione dell'energia elettrica.*
- Non utilizzare ascensori per l'evacuazione
- Qualora l'evacuazione all'esterno non sia possibile è necessario ripararsi sotto tavoli o travi principali.
- Le scale o i balconi in muratura sono elementi fragili in caso di scossa sismica. Se potete evitate tali percorsi. Qualora dobbiate percorrere scale o balconi cercate di rimanere adesi alla parete.
- Verificare che all'interno dei locali non siano rimaste bloccate delle persone, avvertire i Vigili del Fuoco in caso contrario.
- Prima di rientrare ispezionare con cautela i locali, verificando l'assenza di lesioni strutturali, di fughe di gas, di principi d'incendio, di sversamenti di liquidi pericolosi, di danni visibili a: macchine, quadri e linee elettriche; in caso vi siano danni effettuare gli interventi di ripristino chiedendo l'aiuto dei Vigili del fuoco, dell'ATS dell'azienda elettrica, dell'azienda del gas e dell'azienda dell'acqua.



Avvertite gli enti preposti ai soccorsi (VVF, Ambulanze, ecc.) solamente nel caso sia necessario!!

“la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”

SCHOPENHAUER

PROCEDURA EVACUAZIONE DISABILI

(uguale per tutte le realtà)

Questa procedura intende fornire indicazioni per il soccorso e l'evacuazione delle persone disabili in situazioni di emergenza. L'evenienza di trasportare o semplicemente assistere disabili in caso d'incendio o altro tipo di emergenza richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei soccorritori.

La possibile presenza di persone disabili in una struttura universitaria, può essere data da colleghi di lavoro o da persone presenti occasionalmente (studenti, visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere i lavoratori e gli studenti che, anche per periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidità anche parziale (es. donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).

Sarà cura delle persone che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire i colleghi Addetti Antincendio per segnalare la propria situazione; tale segnalazione permette agli Addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio gestire la situazione di emergenza.

Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità.

Affinché un "soccorritore" possa dare un aiuto concreto è necessario che sia in grado di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e che sia in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo.

Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente:

dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo;

dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli Addetti Antincendio, sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di questo tipo di persone.

Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno affrontate e risolte insieme: alla prima va contrapposta una corretta pianificazione degli interventi da apportare nel tempo all'edificio, la seconda si affronta predisponendo misure gestionali opportune, quali l'adozione della "sedia di evacuazione", e formando in modo specifico il personale incaricato.

MISURE DA ATTUARSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA

I criteri generali da seguire nell'evacuazione delle persone disabili sono i seguenti:

- ✓ attendere lo sfollamento delle altre persone;
- ✓ accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte, se possibile all'esterno dell'edificio;
- ✓ se non è possibile raggiungere l'esterno dell'edificio, provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se nell'edificio non sono presenti spazi calmi*, né adeguata compartimentazione degli ambienti, nell'eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d'incendio e dotato di finestra accessibile dall'esterno dove attendere l'arrivo dei soccorsi).
- ✓ segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l'avvenuta evacuazione del disabile o l'impossibilità di effettuarla.

Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso.

"la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente"

SCHOPENHAUER

Scelta delle misure da adottare

La scelta delle misure da adottare è diversa a secondo della disabilità:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Disabili motori: | scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerlo. |
| 2) Disabili sensoriali: | <u>Uditivi:</u> facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte); |
| | <u>Visivi:</u> manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in luogo sicuro. |
| 3) Disabili cognitivi: | assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni semplici. |

Si ricorda che i docenti che stanno svolgendo lezioni nelle aule e/o le esercitazioni nei laboratori didattici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme presente nella struttura (ottico - acustico; megafoni; vocale, ecc.) provvedono a far uscire gli studenti e a condurli in un luogo sicuro (“punto di raccolta”).

* Definizione di spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi.

PROCEDURA

- L’evacuazione di un disabile (motorio o sensoriale o temporaneo) deve essere ausiliata da parte di personale della scuola
- Se presente un assistente ad personam questo si occupa dell’evacuazione del disabile. In alternativa qualora NON presente dovrebbero essere i docenti che hanno in aula al momento l’allievo a garantire l’ausilio all’evacuazione, accompagnandolo fino a:
 - Punto di raccolta finale se il disabile deambula
 - Punto di raccolta finale se la zona da evacuare si trova al piano terra
 - Spazio calmo temporaneo protetto se il disabile si trova ad un piano diverso dal piano terra e se è presente un locale protetto da porte e muri REI. Tale situazione si verifica nei piani di Via Tommaseo.
 - Spazio calmo temporaneo esterno se il disabile si trova ad un piano diverso dal piano terra e se è possibile trasportare il disabile fino ad una scala esterna o terrazza esterna. Tale situazione si verifica al secondo piano di Via Pavoni, nei vari piani di Via Tommaseo.
- In caso di incendio NON controllato verranno chiamati i soccorsi e con l’ausilio dei VVF si provvederà all’evacuazione totale dei disabili
- In caso di incendio che minacci l’incolumità del disabile si dovrà provvedere ad evacuare il disabile a cura dell’assistente ad personam e degli altri addetti antincendio presenti.

PRECISAZIONI:

- AL PIANO TERRA (tutte le realtà) DOVRANNO ACCEDERE AL PUNTO DI RITROVO (CORTILE ESTERNO)
- AI PIANI INTERRATO, PRIMO, SECONDO, TERZO O QUARTO (VIA TOMMASEO E VIA CREMONA), DOVRANNO ACCEDERE AL PIANEROTTOLO DELLA TROMBA DELLE SCALE PIÙ VICINA ED ATTENDERE I SOCCORSI. TALE ZONA RISULTA IDONEA IN QUANTO PROTETTA DA STRUTTURE E PORTE RESISTENTI AL FUOCO CHE CONSENTONO LA PERMANENZA PER 2 ORE SENZA CHE IL FUOCO SI PROPAGHI IN TALI LOCALI.
- AL PIANO SECONDO DI VIA PAVONI DOVRANNO ACCEDERE AL PIANEROTTOLO DELLA SCALA ESTERNA (TERRAZZA).